



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FICARAZZI
✉ Cortile Giallombardo - 90010 Ficarazzi
Codice Meccanografico PAIC8A500G CF: 90018650821
✉ paic8a500g@istruzione.it
✉ paic8a500g@pec.istruzione.it
☎ 091/6360746 Fax 091/496375

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO**
(Approvato dal Collegio dei Docenti del 10/09/2018)

Art. 1 Articolazioni del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti Unitario si articola in:
 - a) Dipartimenti disciplinari o per aree disciplinari
 - b) Commissioni e Gruppi di lavoro permanenti (nell'anno scolastico).

Art. 2 Funzionamento del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio, al fine di rendere più agile e proficua la sua attività, nel caso siano in discussione particolari e corposi argomenti, con formale delibera può costituire gruppi di lavoro didattici o commissioni non permanenti entro una data prestabilita e comunque entro l'anno scolastico.

Art. 3 - Convocazione delle sedute

1. Il Collegio dei Docenti s'insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo quanto deliberato nel Piano Annuale delle Attività o secondo intervenute esigenze particolari.
2. Nelle prime sedute il Collegio dei Docenti elegge, con voto segreto, 2 scrutatori con incarico annuale.
3. In caso di autoconvocazione, la riunione deve avere luogo entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della domanda (10 giorni in caso di urgenza) ed in essa viene discusso prioritariamente l'ordine del giorno proposto dai richiedenti.
4. La convocazione è disposta dal Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso rispetto alla data fissata. In casi eccezionali, per motivi d'urgenza valutati dal Dirigente Scolastico di sua iniziativa o motivati nella richiesta di autoconvocazione, sono sufficienti 3 soli giorni di preavviso.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, il luogo, l'ora d'inizio e di fine seduta.
6. Dalla data dell'avviso di comunicazione saranno disponibili in segreteria eventuali allegati, note esplicative dei singoli punti e proposte da adottare che verranno inviati email.

Art. 4 - Validità delle sedute

La seduta inizia all'ora indicata nell'avviso di convocazione ed è valida a tutti gli effetti qualora risultino presenti almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto.

Art. 5 Adempimenti preliminari.

1. Le sedute del Collegio dei Docenti sono presiedute dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal collaboratore del dirigente delegato.
2. In apertura di seduta, il Segretario procede alla lettura del verbale della seduta precedente. Nel caso ci siano osservazioni con richieste di aggiunta e/o modifica, si procede immediatamente alle integrazioni e/o rettifiche relative.
3. Sui processi verbali non è concessa la parola, salvo che per le richieste di cui al punto precedente.
4. I verbali vengono approvati per alzata di mano e qualsiasi membro del Collegio dei Docenti può richiedere che la sua espressione di voto venga verbalizzata.

Art. 6 Discussione dell'ordine del giorno

1. Il Presidente ha il compito di porre in discussione tutti e soli gli argomenti all'ordine del giorno, così come compaiono nell'avviso di convocazione.
2. La discussione dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno può essere preceduta da una relazione introduttiva del Presidente o di un suo incaricato, ovvero di un componente del Collegio dei Docenti nel caso di autoconvocazione, della durata massima di 10 minuti.
3. L'ordine del giorno può essere modificato o integrato in seguito a mozione d'ordine approvata dal Collegio dei Docenti, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
4. In caso di aggiornamento della seduta, sarà possibile integrare l'ordine del giorno con altri punti che saranno comunicati anticipatamente al Collegio. I punti rinviati hanno priorità assoluta nella discussione.

Art.7 Mozione d'ordine

1. Prima che abbia inizio la discussione di un argomento all'ordine del giorno, ogni membro del Collegio dei Docenti può presentare una mozione d'ordine che non può essere che uno dei tipi seguenti:

- a) pregiudiziale, mirante ad ottenere che di quell'argomento non si discuta;
 - b) sospensiva, finalizzata a rinviare la discussione dell'argomento; può essere posta anche durante la discussione.
 - c) modificativa della sequenza dei punti all'ordine del giorno non ancora discussi
 - d) integrativa, con l'aggiunta di punti all'ordine del giorno, nel caso occorra una deliberazione urgente.
2. Sulla mozione d'ordine, dopo l'illustrazione da parte del proponente, vi possono essere tre interventi a favore ed uno contrario, di non oltre cinque minuti ciascuno. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia quindi il Collegio dei Docenti con votazione palese.
 3. La mozione si ritiene approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi secondo le modalità del successivo art. 8.
 4. L'approvazione della mozione d'ordine ha effetto immediato.

Art. 8 Svolgimento e durata degli interventi

1. Terminata l'esposizione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente chiede se vi sono interventi. Per poter intervenire è sufficiente chiedere la parola per alzata di mano.
2. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
3. Tutti i membri del Collegio dei Docenti, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto a intervenire sugli argomenti in discussione, secondo l'ordine di iscrizione, senza essere interrotti, e per il tempo strettamente necessario anche nel corso del dibattito.
4. Il Presidente può replicare agli oratori solo quando sia posto in discussione il suo operato o quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento, fatto salvo il suo diritto normale d'intervento sui punti all'ordine del giorno.

Art. 9 Sospensione o aggiornamento della seduta

1. Nel caso del protrarsi della seduta oltre l'orario indicato nella convocazione, (oltre quindici minuti) tanto da pregiudicare il monte ore previsto ai sensi del CCNL, il Presidente ha facoltà di aggiornare la seduta.

Art. 10 Dichiarazione di voto

1. Esauriti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e legge le proposte di delibera.
2. Ciascun membro del Collegio dei Docenti, prima della votazione, può esporre i motivi della sua espressione di voto.
3. Ogni dichiarazione di voto (favorevole, contrario, astenuto) deve essere riportata nel verbale della seduta su richiesta esplicita del dichiarante.
4. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire.

Art. 11 Validità e modalità di votazione

1. Ogni qual volta il Presidente o qualunque altro membro del Collegio ravvisi palese illegittimità nelle proposte di voto, dichiara tale illegittimità, verbalizza tale dichiarazione e dà seguito alla votazione. Di norma, le votazioni avvengono per alzata di mano. Qualsiasi membro del Collegio può richiedere che la sua espressione di voto venga verbalizzata.
2. Si ricorre allo scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna, per deliberare riguardanti le persone.

Nel caso di elezioni, il numero massimo di preferenze esprimibili sono:

- a) 1, se le persone da eleggere sono fino a tre;
 - b) 2, se sono fino a sei;
 - c) 1/3 del totale, approssimato per eccesso, se oltre sei.
3. Su richiesta anche di un solo membro del Collegio dei Docenti, il Presidente, qualora esista un fondato dubbio sul numero dei partecipanti, procede alla verifica del numero legale. Ove si accerti la sua mancanza, il Presidente sospende momentaneamente la seduta fino a che in aula non vi sia il numero di presenti definito dall'art. 2. Se ciò non si verifica entro dieci minuti, si procede ad appello e la seduta viene aggiornata a data da destinarsi a discrezione del Presidente.
 4. Il conteggio dei voti è effettuato dai membri scrutatori, opportunamente integrati ad inizio seduta dal Presidente in caso di assenza di uno o più membri.
 5. Una delibera è da considerarsi approvata quando riporta voti a favore pari alla metà più uno del totale di coloro che hanno concretamente e validamente espresso il voto (positivo o negativo), esclusi gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
 6. Nel caso di votazione segreta, è necessaria la maggioranza dei voti validamente espressi, non considerando i voti nulli e le schede bianche.
 7. Nel caso di due proposte fra loro alternative si segue la procedura prevista per il ballottaggio, che consiste nel votare le due proposte singolarmente considerate. Viene approvata quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti validi. Naturalmente il voto positivo per una proposta esclude il voto positivo per l'altra.
 8. Se le proposte contrapposte sono più di due, si procede ad una prima votazione di ciascuna proposta solo per la determinazione dei voti favorevoli alle singole proposte. Le due proposte che hanno ottenuto più voti passano al ballottaggio.
 9. Nel caso siano stati presentati emendamenti e/o integrazioni alle proposte presentate, singole o in contrapposizione, si procede prima alla votazione separata di ciascun emendamento o integrazione per ciascuna proposta, successivamente alla votazione delle proposte nella loro globalità secondo le modalità specifiche indicate precedentemente per ciascun tipo di proposta.
 10. Qualora si verificano delle irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione di qualsiasi membro del Collegio dei Docenti può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

11. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.

Art. 12 Verbalizzazione delle riunioni

1. Nella prima seduta il dirigente Scolastico individua tra i suoi collaboratori il Segretario verbalizzante con il compito di redigere i verbali delle riunioni. In caso di assenza del Segretario, il Dirigente Scolastico nomina un suo sostituto.
2. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, steso su appositi fogli mobili, da raccogliere in un apposito registro, firmati dal Presidente e dal Segretario entro cinque giorni. Tale registro è conservato a cura del Dirigente Scolastico, che ne garantisce la disponibilità per tutti i membri del Collegio.
3. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza con l'indicazione di:
 - a) data, ora e luogo della riunione;
 - b) nominativi del Presidente e del segretario, e degli scrutatori;
 - c) avvenuta verifica del numero legale dei presenti;
 - d) indicazione dei nomi degli assenti, giustificati o meno;
4. Per ogni punto all'ordine del giorno si dà conto dell'esito della votazione con l'indicazione di:
 - a) tipo di votazione effettuata;
 - b) numero delle schede bianche e di quelle nulle, nel caso di scrutinio segreto;
 - c) risultato della votazione (con indicazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti).
5. Nel verbale, inoltre, si riportano le eventuali dichiarazioni di voto per le quali ciò sia stato richiesto. In tal caso il dichiarante ha la facoltà di produrre il testo della sua dichiarazione.
6. Il verbale viene approvato nella seduta successiva.

Art. 13 - Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla seduta del Collegio dei Docenti successiva alla sua approvazione e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi, fatte salve modifiche o integrazioni. Modifiche o integrazioni possono essere proposte, per iscritto al Collegio dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell'Istituto e approvate in sede collegiale. Viene affisso all'albo dell'istituto e pubblicato sul sito web dell'Istituzione scolastica. Copia di esso è a disposizione dei docenti in segreteria.